



PER ENTRARE IN DISCARICA

Detta delibera dispone, come è noto, per le discariche di seconda categoria, tipo B, l'ammissione dei rifiuti speciali e di quelli tossici e nocivi ponendo, per questi ultimi, tre condizioni: che essi non contengano alcune sostanze delle 28 elencate nell'allegato al Dpr. n. 915/82; in determinate concentrazioni-limite; con eluato conforme a predeterminati limiti di accettabilità. La stessa delibera fissa, altresì, i criteri di classificazione dei rifiuti speciali da considerare tossici e nocivi, criteri in base ai quali dovranno essere individuati i rifiuti esclusi (cioè, appunto, tossici e nocivi)².

Prima di proseguire, appare utile ricordare che, a partire dagli anni '80, lo smaltimento dei rifiuti è stato disciplinato, sino alla emanazione del DLgs. n. 22/1997 (oggi abrogato dal DLgs. n. 152/06 e succ. modifiche³), dalle norme dettate dal Dpr 10 settembre 82, n. 915 e dalle prescrizioni tecniche di attuazione, di natura regolamentare, stabilite dalla Dci 27 luglio 1984 cit. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Dpr 915/1982, "sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate

si tossici e nocivi, qualora:

- contengano una o più delle specifiche sostanze (composti) elencate nella tab. 1.1, in concentrazioni superiori ai prefissati valori di concentrazione-limite (CL) ivi indicati e/o:

- contengano una o più delle sostanze, non figuranti nella predetta tabella, ma appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Dpr n. 915 cit. - classificate nelle categorie "molto tossiche", "tossiche" o "nocive", in base alla normativa vigente in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi⁴ - in concentrazioni superiori alle CL indicate nella tab. 1.2. Con l'avvertenza che la tossicità e nocività predicata, da tale ultima normativa, fa riferimento a "sostanze e preparati pericolosi" cioè a prodotti o merci che non vanno confusi con i rifiuti. Perché questi ultimi (rifiuti) assumano tali attributi (molto tossici, tossici e nocivi) è necessario che dette sostanze, presenti nel rifiuto, superino le CL poste dalla tabella 1.2., ovvero:

- figurano nell'elenco 1.3., in quanto provenienti da attività di produzione o di servizi ivi elencate, a meno che il produttore/detentore non dimostri il contrario e cioè che i rifiuti prodotti non sono classificabili tossici e nocivi,

Il decreto n. 36/06 in materia di discariche prevede, all'art. 17, recante le disposizioni transitorie e finali, che, fino al 31.12.2008¹, i criteri e i limiti di ammissibilità per accedere alle discariche possono (non debbono) continuare ad essere quelli della Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nonostante l'entrata in vigore del DM 3 agosto 2005 sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Pasquale Giampietro

Metodiche analitiche per l'individuazione del rifiuto tossico e nocivo

nell'allegato al presente decreto (...)" In esecuzione di tale previsione, la Delibera interministeriale cit., al par. 1.2. determina tali concentrazioni, stabilendo che i rifiuti speciali (esclusi i materiali da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati o obsoleti; i veicoli a motore fuori uso e loro parti), in cui siano presenti uno o più delle 28 sostanze elencate nel citato allegato del Dpr n. 915/82, devono considerarsi

applicando le CL di cui al precedente punto 1, della voce 1.2. della Delibera.

NEL CASO SPECIFICO

Con riferimento agli idrocarburi deve, in definitiva, precisarsi che non va confusa la tossicità e nocività dei medesimi - considerati come "prodotti" (sostanze o preparati) dalla normativa sulla etichettatura - con i rifiuti derivanti dalla lavorazione o trattamento degli stessi (per esempio resi-

dui catramosi, morchie da stoccaggio di prodotti petroliferi, fanghi di depurazione delle acque di processo, fanghi oleosi da pulizia impianti ed apparecchi ecc.) che, per essere qualificati tossici e nocivi (in quanto rifiuti), devono rientrare in una delle tre ipotesi (o condizioni) sub 1 e 2, poste dal punto 1.2. della Delibera dell'84 e superare, limitatamente alle prime due ipotesi, le concentrazioni limite (CL) indicate nelle tabelle 1.1., 1.2. Mentre per la

terza ipotesi (rifiuti elencati nella tabella 1.3.), la norma presume (presunzione semplice) che essi siano tossici e nocivi (in ragione della loro provenienza o perché prodotti/sostanze fuori specifica), salvo la dimostrazione contraria da parte del soggetto interessato il quale provi che i rifiuti (cioè, in particolare, i fanghi, i residui, le soluzioni o i solventi esausti, gli oli, ecc., ex tab. 1.3.) non sono classificabili tossici e nocivi in base alle sostanze ed alle concentrazioni-limite di cui alle tabelle 1.1. ovvero alle CL poste dalla tabella 1.2 (richiamate nel n. 1, del p. 1.2. della Delibera).

Nel caso di cui a precedente lett. b ("altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi..."), le concentrazioni-limite da applicare sono solo quelle della tab. 1.2. (non anche quelle della tabella 1.1). Merita aggiungere, a questo punto, due precisazioni. Per la prima, si rileva l'autonomia dei tre metodi analitici, sopra rassegnati, nel senso che il rifiuto analizzato può e deve

essere qualificato tossico e nocivo anche solo in base ad una delle tre procedure analitiche introdotte dal regolamento dell'84.

Ove, per esempio, il rifiuto non risulti tale, utilizzando quella sub a), deve, comunque, considerarsi tossico e nocivo ove lo sia in forza della seconda o terza ipotesi (applicazione combinata dei criteri codificati dalla Delibera: di concentrazione, tossicità e di flusso di provenienza del rifiuto).

Quanto alla seconda sottolineatura, occorre chiarire che nella metodica sub b), si considera, in prima battuta, se il rifiuto contiene una o più delle sostanze appartenenti ai 28 gruppi dell'allegato al Decreto 915; in tal caso queste sostanze andranno valutate secondo le soglie o le concentrazioni-limite di tossicità introdotte dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (ex legge 29 marzo 1974, n. 256 e succ. modifiche e integrazioni). Il rifiuto sarà da classificare molto tossi-

co, tossico o nocivo, solo nel caso in cui la sostanza (o le sostanze) considerata/e da detta normativa superi(n) le CL della tabella 1.2.

**PERICOLOSITÀ
 IN ESAME**

Detto procedimento è stato riproposto, a ben vedere, dalle Decisioni 2000/532/CE della Commissione Ue relative al nuovo Cer, con riferimento alla qualificazione dei rifiuti che ricadono nella cosiddetta "voce a specchio" rispetto ai quali è stato osservato, da autorevole studiosa, che "... Poiché la nuova decisione, per la classificazione dei rifiuti, si riferisce esplicitamente alla classificazione delle sostanze pericolose, al fine di non dover modificare troppo spesso l'elenco dei rifiuti pericolosi, si è previsto un meccanismo automatico di adeguamento: ogni volta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa, ai sensi della direttiva 67/458/Cee, se la stessa è presente in



**INDICATORI DI LIVELLO
 PER MATERIALI SOLIDI**

Applicazioni:
 Materie plastiche, fertilizzanti,
 cereali, mangimi, polveri, ecc.



**CUCITRICE PORTATILE
 PER SACCHI
 "ECR FISCHBEIN"**

Applicazioni:
 sacchi di plastica, rafia, Juta,
 carta, ecc.
 per qualsiasi contenuto.

**FILATI
 ASSISTENZA TECNICA
 PEZZI DI RICAMBIO**



Sede Legale ed Uffici
 Via Montecassino, 47 - 40050 Funo di Argelato (Bo)
 Tel. 051 6647979 - 051 6647980 - Fax 051 6647978 - e-mail: cps@sericom.it

un rifiuto per il quale è prevista la "voce speculare", quest'ultimo sarà classificato pericoloso, ove la concentrazione della sostanza stessa raggiunga le concentrazioni previste nell'articolo 2 della decisione 2001/118/Ce. Infatti, i limiti indicati nel citato articolo 2 della decisione riflettono le pertinenti disposizioni della direttiva 1999/118/Ce (ultima modifica alla citata direttiva 88/379/Cee sui preparati pericolosi". Quanto all'oggetto della specifica ricerca analitica da effettuare, quando si debba procedere all'accertamento della/e sostanza/e pericolosa/e presente/i nel rifiuto (per verificare, per esempio, se esso risulta tossico, molto tossico o nocivo) si considera, nella letteratura scientifica, del tutto logico (oltre che consentito dal sistema normativo e tecnico vigente) che la ricerca non debba estendersi a tutto campo, per verificare la presenza o meno di tutte le possibili sostanze pericolose (considerate tali in sede europea): nel caso esaminato, per accertare la tossicità o nocività di tutte le sostanze che sono denominate e classificate come "idrocarburi" o "oli minerali". È noto, infatti, che gli idrocarburi (IC) sono composti organici le cui molecole contengono esclusivamente atomi di carbonio e idrogeno. Costituiscono una categoria molto ampia (praticamente illimitata) di sostanze in cui gli atomi di carbonio sono uniti in catene sia aperte (IC alifatici) sia chiuse ad anello (IC aromatici). Altrettanto risaputo che gli IC sono costituenti fondamentali del petrolio (dalla cui raffinazione si ottengono, tra l'altro, i diversi tipi di combustibili e carburanti) e del gas naturale; essi si ricavano anche dal trattamento (in particolare, distillazione) del carbon fossile. Inoltre, sono

da annoverare tra gli IC anche alcuni polimeri naturali (gomma) o artificiali (polietilene, polistirene). Per esempio, nella tabella n. 1, allegata al DM 471/1999 (regolamento in materia di bonifiche), è dedicata a tali sostanze un'apposita categoria (titolata "Idrocarburi"), che consta di due voci: n. 91 ("idrocarburi leggeri, con atomi di carbonio inferiore a 12") e n. 92 ("idrocarburi pesanti, con atomi di carbonio superiore a 12")⁵. Ma, in considerazione del fatto che la citata tabella contiene anche due specifiche famiglie di IC ("aromatici" e "aromatici policiclici"), si può ragionevolmente ritenere che gli IC, rientranti nelle due suddette voci, in ragione della loro provenienza, siano essenzialmente quelli derivanti dalla raffinazione del petrolio e dal trattamento del carbone. Merita altresì ricordare che, nell'elenco delle sostanze pericolose individuate nell'allegato I, del DM 14 giugno 2002⁶ cit., i derivati del petrolio e del carbone figurano in oltre 700 voci, di cui 156, contraddistinte dall'Index n. 648, relative ai derivati del carbone, e 550, con il n. 649, corrispondenti ai derivati del petrolio. Queste voci, fra l'altro, non individuano una specifica sostanza, ma miscele complesse di diverse specie chimiche di IC, la cui composizione può variare significativamente in relazione al processo che le ha originate. Ad esempio, una stessa miscela, con lo stesso numero di atomi di carbonio e stesso punto di ebollizione, è classificata in modo diverso in funzione del processo produttivo. Di conseguenza, per poter effettuare una indagine dei diversi IC, per esempio presenti in un terreno inquinato da bonificare, occorre risalire al processo che ha determinato l'inquinamento. Lo stes-

so criterio di ricerca si è riproposto, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo codice Cer (introdotto dalle Decisioni comunitarie del 2000 citt.), rispetto al quale la dottrina (giuridica e tecnica), in modo sostanzialmente unanime, ha evidenziato che, allorché si "proceda ad accertamento analitico" - per individuare i rifiuti pericolosi (e dunque anche i tossici e nocivi) - "... poiché le sostanze classificate pericolose, ai sensi della direttiva 67/548/Cee (in materia di etichettature di sostanze pericolose cit.) e successive modifiche e integrazioni, sono circa 3.000, è ovvio che non si dovrà procedere alla ricerca di tutte le sostanze pericolose classificate tali dall'Ue, bensì solo di quelle, per le quali si può sospettare la presenza, in base al ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto" (così, L. Musmeci, Direttore del reparto suolo e rifiuti del Dipartimento igiene e prevenzione primaria dell'Iss, "Cer: il punto dal 1° gennaio 2002 e i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi", in *Rifiuti*, 2001, 80, 5).

IN CONCLUSIONE

Con riferimento al quesito postoci, alla stregua dei criteri di selezione e orientamento della ricerca analitica appena ricordati e delle evidenziate procedure di identificazione, ex Delibera dell'84, occorre considerare se il rifiuto in esame rientri tra i 28 gruppi di sostanze elencate nell'allegato al Dpr 915/1982 (gruppi, per i quali si applicano i criteri per la classificazione introdotti dalla Dci) e superiori o meno le CL poste dalla Delibera stessa.

1 - L'art. 1, c. 166 della L. 24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU, del 28-12-2007, 300 - Suppl. Ordinario n. 285, ha modificato l'art. 1, c. 184 della Finanziaria 2007 che aveva prorogato il termine al 31 dicembre 2007.

2 - Potrebbe teoricamente sostenersi che l'art. 17, comma 2, del DLgs. n. 36/03 si limiti a richiamare la Dci unicamente per le condizioni e limiti di accettabilità previsti per i metalli dalla legge n. 319/76 e non per fissare i valori limite di concentrazione, volti alla classificazione dei rifiuti, atteso che tale classificazione sarebbe rimessa, ormai, al nuovo codice Cer, introdotto dalla Decisioni della Commissione dell'Ue.

3 - Ci si riferisce, in proposito, al recente "decreto correttivo" n. 4/2008 e al precedente DLgs. n. 284/2006.

4 - La materia è regolamentata dal DLgs. 3 febbraio 1997, n. 52, modifi-

cato dal DLgs. 25 febbraio 1998, n. 90 e dal DM attuativo 28 aprile 1997 e successive modifiche (vedi in particolare i DM 14 giugno 2002 e 28/02/2006), che dettano i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze pericolose ed elencano quelle considerate pericolose in applicazione di detti criteri. Per quanto concerne i preparati pericolosi, vige il DLgs. 14 marzo 2003, n. 65, come modificato dal DLgs. 28 luglio 2004, n. 260.

5 - Si nota che nelle due voci manca il termine "uguale" per cui un idrocarburo con 12 atomi di carbonio dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione del DM n. 471.

6 - Si ricorda che il DM 14 giugno 2002 costituisce recepimento della direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.